



COMUNE DI CELLAMARE

Provincia di Bari

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 26/01/2006

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Interpretazione di particolari questioni

Art. 3 - Sede delle adunanze

TITOLO II FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Convocazione del Consiglio comunale

Art. 4 - Attività e riunioni del Consiglio

Art. 5 - Convocazione del Consiglio

Art. 6 - Procedura per la convocazione

Art. 7 - Modalità di recapito dell'avviso di convocazione

Art. 8 - Ordine del giorno

Capo II Disciplina delle riunioni del Consiglio comunale

Art. 9 - Deposito degli atti

Art. 10 - Numero legale

Art. 11 - Sedute del Consiglio Comunale

Capo III

Comportamenti dei partecipanti alle sedute del Consiglio comunale

Art. 12 - Comportamento dei consiglieri

Art. 13 - Comportamento del pubblico

Art. 14 –Divieto d’uso di telefoni cellulari

Art. 15 - Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio

Capo IV

Svolgimento delle sedute

Art. 16 – Adunanze pubbliche

Art. 17 – Adunanze segrete

Art. 18 – Adunanze aperte

Art. 19 - Verifica del numero legale

Art. 20 - Designazione ed attività degli scrutatori

Art. 21 - Funzioni di segretario della seduta

Art. 22 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza

Art. 23 - Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

Art. 24 - Presentazione di proposte ed interventi

Art. 25 - Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all’ordine del giorno

Art. 26 - Inosservanza dei tempi d'intervento

Art. 27 - Mozione d'ordine

Art. 28 - Intervento del Consigliere per fatto personale

Art. 29 - Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 30 - Presentazione di emendamenti

Art. 31 - Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni

Art. 32 - Votazione di emendamenti

Art. 33 - Forma delle votazioni

Art. 34 - Controprova della votazione per alzata di mano

Art. 35 - Votazione palese per appello nominale

Art. 36 - Votazione segreta per schede

Art. 37 – Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

Art. 38 -Esito delle votazioni

Art. 39 - Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni

Capo V Processi verbali

Art. 40 - Compilazione e contenuto dei verbali

Art. 41 - Annotazioni a verbale

Art. 42 - Sottoscrizione dei verbali

Art. 43 - Approvazione dei verbali

TITOLO III INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO E COMUNICAZIONI

Art. 44 - Comunicazioni

Art. 45 – Interrogazioni - interpellanze

Art. 46 – Svolgimento contemporaneo di interrogazione ed interpellanze

Art. 47 – Mozioni

Art. 48 – Ordini del giorno

Art. 49 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale, in attuazione di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea .

Art. 2

Interpretazione di particolari questioni

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Sindaco nelle sue funzioni di presidente dell'Assemblea, ispirandosi ai principi generali, udito il parere del Segretario Comunale.
2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Sindaco-Presidente. Egli sospende la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate, dopo aver sentito il parere della conferenza dei capigruppo consiliari. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Sindaco-Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

Art. 3

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, in apposita sala predisposta presso la sede comunale.
2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono avere luogo, previa disposizione del Presidente del Consiglio, presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.
3. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala dell'assemblea consiliare.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

Convocazione del Consiglio comunale

Art. 4

Attività e riunioni del Consiglio

1. L'attività del Consiglio comunale coincide con l'anno solare e si svolge continuativamente nello stesso.
2. Il Consiglio può riunirsi anche per sessioni dedicate a temi speciali, per sedute aperte alla cittadinanza, nonché per sessioni dedicate all'esame di interpellanze ed interrogazioni.
3. Il Consiglio si riunisce:
 - a) per decisione del Sindaco-Presidente, il quale stabilisce l'ordine del giorno dei lavori dell'assemblea;
 - b) su richiesta della Giunta;
 - c) su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati, entro venti giorni dalla richiesta.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera c) del precedente comma 3 l'avviso con l'ordine del giorno di cui al successivo articolo 7 deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il 31 dicembre di ciascun anno decadono tutti gli argomenti e gli oggetti iscritti all'ordine del giorno che non si sono tradotti in deliberazioni consiliari. E' fatta comunque salva la possibilità di ripresentarli per l'iscrizione nell'anno successivo, su specifica richiesta scritta dei presentatori / promotori.

Art. 5

Convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco-Presidente del Consiglio con avviso formale.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione è disposta dal Vice Sindaco.
3. La prima seduta del Consiglio dopo la consultazione elettorale è convocata dal Sindaco.

Art. 6
Procedura per la convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è fatta a cura del Sindaco-Presidente del Consiglio con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, che devono essere consegnati al domicilio di tutti i componenti eletti dell'assemblea nei seguenti termini:
 - per le sessioni ordinarie, almeno 5 gg. prima di quello stabilito per la seduta;
 - per le sessioni straordinarie, almeno 3 gg. prima di quello stabilito per la seduta;
 - per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno, almeno 24 ore prima della seduta; in questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli argomenti oggetto della richiesta è differito alla seduta successiva, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norma di legge;
 - per il computo dei termini si escludono il giorno e l'ora iniziali e finali e vengono compresi i giorni festivi.

Art. 7
Modalità di recapito dell'avviso di convocazione

1. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale o del vigile urbano.
2. I consiglieri che non risiedono nel Comune, devono indicare per iscritto, entro 10 gg. dalla proclamazione della loro elezione, un luogo nel territorio del Comune, ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

Art. 8
Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno, che viene predisposto dal Sindaco-Presidente del Consiglio.
2. Quando la convocazione del Consiglio sia stata richiesta da un quinto dei consiglieri, il Sindaco iscrive al primo punto dell'ordine del giorno l'esame delle questioni proposte.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata compresa nell'ordine del giorno. Con voto unanime può essere trattato un argomento non iscritto all'ordine del giorno, purché la relativa deliberazione non necessiti di pareri di regolarità tecnica e contabile.

Capo II
Disciplina delle riunioni del Consiglio comunale

Art. 9
Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo, iscritti all'ordine del giorno, devono essere depositati presso la Segreteria generale dal giorno successivo alla convocazione del Consiglio in caso di sessioni ordinarie e straordinarie, corredati dai documenti istruttori e dai pareri resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e in ogni caso tenuti a disposizione dei consiglieri durante la seduta.
2. In caso di convocazione d'urgenza gli atti devono essere depositati almeno 24 ore prima della seduta.

Art. 10
Numero legale

1. Per la validità delle sedute del Consiglio in 1° convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Per la validità delle sedute del Consiglio in 2° convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richieda una presenza qualificata.
4. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessari a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 11
Sedute del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco - Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Decorse due ore dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco - Presidente dichiara deserta l'adunanza.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale deve essere redatto apposito verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

4. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso essa si renda necessaria, il Sindaco - Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

Capo III

Comportamenti dei partecipanti alle sedute del Consiglio comunale

Art. 12

Comportamento dei consiglieri

1. L'attribuzione iniziale dei posti ai consiglieri è effettuata dal Sindaco - Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. I consiglieri siedono con il gruppo di appartenenza, nei posti loro assegnati ed evitano di stazionare tra il pubblico o in posti diversi.
3. I consiglieri effettuano gli interventi dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
4. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono comunque mantenere i loro atteggiamenti e comportamenti, nonché esprimere le loro opinioni entro limiti di correttezza comunemente riconosciuti, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
5. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Sindaco-Presidente provvede nei suoi confronti con esplicito richiamo.
6. Il richiamato può fornire spiegazioni sul comportamento tenuto e su quanto detto, in seguito alle quali il Sindaco-Presidente conferma o ritira il richiamo.
7. Se il consigliere persiste senza tener conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco - Presidente gli interdice la parola.
8. Qualora il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Sindaco - Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.
9. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta il Sindaco - Presidente, può ordinare l'allontanamento del consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.

Art. 13

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio rimane nell'apposito spazio allo stesso riservato, tiene un comportamento corretto e si astiene da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Nella sala in cui si svolge la seduta consiliare è fatto divieto di introdurre cartelli, striscioni, aste, bastoni e simili.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco - Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di polizia municipale. A tal fine, almeno un agente è sempre comandato in servizio per le adunanze del consiglio, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. Se necessario, il presidente richiede l'intervento in aula della forza pubblica.
5. Se persone del pubblico turbano l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della polizia municipale di allontanare dall'aula gli autori della turbativa.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini ed il pubblico non si attiene ai richiami, il Presidente, sospesa eventualmente la seduta per il tempo necessario, ordina lo sgombero e la seduta prosegue senza la presenza del pubblico.

Art. 14

Divieto d'uso di telefoni cellulari

1. Durante lo svolgimento delle sedute, nella sala dell'adunanza è vietato far squillare i telefoni cellulari. Chi ha necessità di usare il telefono si allontana dall'aula.
2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, rispettivamente per i consiglieri e per il pubblico presente.

Art. 15

Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai consiglieri.
2. Oltre al Segretario Comunale ed ai dipendenti comunali addetti al servizio di assistenza all'assemblea, il Sindaco-Presidente può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di funzionari / Responsabili di Servizio, rappresentanti di aziende ed istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale.

3. Il Sindaco-Presidente può inoltre ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
4. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Sindaco-Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Capo IV

Svolgimento delle sedute

Art. 16

Adunanze pubbliche

1. Di norma le adunanze del consiglio sono pubbliche e nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistervi.

Art. 17

Adunanze segrete

1. L'adunanza del consiglio si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a sospendere la discussione e dispone il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al comma 2 dell'art. 15, escano dall'aula.
4. Nelle adunanze segrete è sospesa la registrazione della seduta; il verbale è redatto in modo compatibile con la segretezza ed omettendo la resocontazione degli interventi, salvo che il consigliere chieda espressamente che sia allegato il testo dattiloscritto del suo intervento.

Art. 18

Adunanze aperte

1. Il Presidente del consiglio comunale sentita la conferenza dei capigruppo, per rilevanti motivi di interesse della comunità locale, può convocare, anche fuori dalla propria sede, un'adunanza aperta del consiglio comunale, per l'intera seduta o parte della stessa.
2. All'adunanza aperta possono essere invitati i rappresentanti dello stato, della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali,

politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere, ed i soggetti privati che abbiano particolare interesse o conoscenze rispetto all'argomento trattato.

3. Il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio, può concedere ai soggetti invitati la facoltà di intervenire nella discussione, per consentire di apportare il loro contributo all'esame del tema trattato.
4. In merito all'argomento discusso in seduta aperta non sono adottate deliberazioni; possono essere approvati ordini del giorno e mozioni.
5. La resocontazione degli interventi, ove possibile, è effettuata con strumenti di registrazione.

Art. 19

Verifica del numero legale

1. La seduta del Consiglio è aperta con la verifica della sussistenza del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario Comunale.
2. Il Sindaco-Presidente, durante la seduta, non è tenuto a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno degli scrutatori o da altro consigliere. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Sindaco-Presidente, di operare la verifica del numero legale nel momento in cui sia palesemente rilevata l'assenza della maggior parte dei consiglieri dall'aula ed in particolare al momento di procedere alla votazione.
3. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.
4. Se la seduta non ha numero legale, il Sindaco-Presidente può sospendere l'assemblea fino ad un massimo di sessanta minuti per consentire l'acquisizione del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Sindaco-Presidente dichiara deserta la seduta in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno per quella medesima seduta e dei quali non è ancora stata conclusa la trattazione.

Art. 20

Designazione ed attività degli scrutatori

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Sindaco-Presidente dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida e designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore.
2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.
3. La designazione degli scrutatori è comunque obbligatoria nei casi in cui si proceda a votazione segreta.

Art. 21
Funzioni di segretario della seduta

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Comunale, che partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, per la quale può avvalersi della collaborazione di un dipendente.
2. L'esclusione del Segretario è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione e la sua sostituzione, per la durata dello specifico argomento, è disposta dal Sindaco-Presidente con un consigliere o un funzionario facente funzione di verbalizzante.
3. Il Sindaco-Presidente può affidare le funzioni di segretario ad un funzionario, in caso di assenza o impedimento improvviso del Segretario.

Art. 22
Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale se non sia compresa nell'ordine del giorno.
2. In caso d'urgenza possono essere introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno, ma su di esse non si può procedere a deliberazione se non dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima con apposita integrazione dell'ordine del giorno.
3. Il Sindaco-Presidente può in ogni momento fare comunicazioni estranee all'ordine del giorno, ma su di esse non si potrà aprire discussioni, né procedere a deliberazioni, bensì potranno essere presentate sulle medesime, mozioni da iscrivere all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.
4. Ogni consigliere potrà chiedere parola ed avrà diritto di ottenerla per celebrazioni di eventi o per commemorazione di persone e di date di particolare rilievo, per manifestazione di sentimenti del Consiglio di fronte ad un fatto avveratosi, sempreché non vincolino il bilancio del Comune, né modifichino le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'Amministrazione Comunale.

Art. 23
Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è comunicato ai consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.
2. L'ordine di trattazione degli oggetti può essere modificato, all'inizio ovvero nel corso della seduta e, in ogni caso, prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta del Sindaco-Presidente o di un consigliere.
3. Sulla proposta decide il Consiglio, che si esprime, seduta stante, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti.

Art. 24
Presentazione di proposte ed interventi

1. Prima della discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte del Sindaco, dell'Assessore delegato ovvero del Consigliere proponente, il Sindaco-Presidente dispone la lettura della relazione medesima.
2. I consiglieri, che intendono parlare dopo l'illustrazione del relatore, si prenotano ed il Presidente del consiglio dà loro la parola secondo l'ordine di prenotazione.
3. I consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto di parola; tuttavia è consentito lo scambio di turno fra i consiglieri, previa comunicazione alla presidenza del consiglio.
4. Il sindaco, il relatore e gli assessori possono chiedere di intervenire nel corso della discussione, complessivamente per 15 minuti, per fornire chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti dai consiglieri, utili per il prosieguo della discussione stessa.
5. Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale al termine di tutti gli interventi dei consiglieri, dopo la replica finale del relatore, sindaco o presidente medesimo.
6. Dopo le dichiarazioni di voto non è consentito alcun altro intervento.

Art. 25
Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno

1. Fatti salvi i diversi termini previsti in altri articoli del presente regolamento:
 - a) il relatore dispone di un tempo massimo di dieci minuti per l'illustrazione iniziale e di dieci minuti per la replica finale, salvo che rinunci all'illustrazione iniziale, nel qual caso dispone di venti minuti per la replica finale;
 - b) il consigliere capogruppo o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo può parlare per due volte, la prima per non più di 10 (dieci) minuti e la seconda per non più di 5 (cinque), per rispondere all'intervento di replica del Sindaco, del relatore e/o dell'Assessore;
 - c) i restanti consiglieri possono intervenire nella stessa discussione per due volte, per non più di sei minuti complessivi ciascuno;
 - d) il Sindaco, il relatore e gli Assessori replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla natura e numero;
 - e) il sindaco-presidente dispone di dieci minuti per le conclusioni finali;
2. I tempi di cui al comma 1 si raddoppiano per le discussioni relative allo statuto, ai regolamenti, al bilancio preventivo, al rendiconto consuntivo, ai piani urbanistici e ad altri argomenti decisi dalla

conferenza dei capigruppo, la quale può anche decidere di aumentare ulteriormente i tempi di intervento disciplinati con il presente articolo.

3. A nessuno è consentito interrompere chi parli, salvo che per richiamo al Regolamento da parte del Presidente.

Art. 26 **Inosservanza dei tempi d'intervento**

1. Il Sindaco-Presidente formula avviso al consigliere iscritto a parlare, un minuto prima dello scadere dei tempi di intervento.
2. Scaduto il termine, il Sindaco-Presidente, dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 27 **Mozione d'ordine**

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge, lo Statuto e il presente regolamento.
2. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.
3. Il Sindaco-Presidente, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.
4. Sulla mozione d'ordine decide il Sindaco-Presidente. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Sindaco-Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, dopo che sia intervenuto per non più di tre minuti un consigliere contrario alla proposta.

Art. 28 **Intervento del Consigliere per fatto personale**

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio seduta stante senza discussione.
3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Art. 29
Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando è richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando è richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da uno o più consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.
3. Iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni pregiudiziale e sospensiva possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno tre consiglieri.
4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e su di esse il Consiglio decide seduta stante. Nella discussione può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo consigliere contrario e, entrambi, per un periodo non superiore ai cinque minuti.

Art. 30
Presentazione di emendamenti

1. Costituiscono emendamenti le proposte d'integrazioni e parziali modifiche del testo della proposta di deliberazione.
2. Gli emendamenti devono essere presentati, in forma scritta, al Sindaco-Presidente entro il giorno precedente a quello dell'adunanza o anche nel corso dell'adunanza, prima della fine della discussione della proposta cui si riferisce.
3. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa utilizzando un tempo massimo di cinque minuti.
4. Le proposte di emendamento pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al segretario comunale, che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Sindaco-Presidente può sospendere la seduta per il tempo strettamente necessario per la valutazione degli emendamenti. Quando i necessari elementi di valutazione non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
5. In ogni caso non possono essere votati emendamenti e ordini del giorno che abbiano valenza amministrativa/contabile e comportino quindi la necessità di un'ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.46 del DLgs. 267/00.
6. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente pone la questione in votazione. Il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.

Art. 31

Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione, la parola, se richiesta, può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o d'astensione, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a due (2) minuti.
2. Qualora uno o più consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del Gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nel comma precedente.
3. Prima di procedere alla votazione il Presidente cura che siano avvertiti tutti i consiglieri di cui è attestata la presenza e, quindi, dichiara aperte le operazioni di voto.
 4. Il Presidente dichiara chiusa la votazione dopo aver verificato l'espressione di voto da parte dei consiglieri entro termine adeguato a provvedere alle operazioni.
 - 5.

Art. 32

Votazione di emendamenti

1. Nel caso in cui siano stati presentati emendamenti, le relative votazioni si svolgeranno secondo il loro ordine di presentazione.
2. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

Art. 33

Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è, di norma, palese e si effettua mediante alzata di mano (votazione palese semplice).
2. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto ed è comunque esclusa per le nomine degli organismi consiliari, nonché per le altre nomine di competenza del Consiglio comunale.
3. Nelle votazioni per alzata di mano, l'espressione del voto deve aversi nella fase intercorrente tra il momento in cui il Presidente dichiara aperto e quindi chiuso il procedimento di votazione.

Art. 34

Controprova della votazione per alzata di mano

1. Il voto espresso per alzata di mano può essere soggetto a controprova se un consigliere, dichiarando di essere incorso in errore materiale, lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto.

2. Il Presidente, qualora l'errore sia riconosciuto determinante ai fini dell'approvazione della deliberazione, dispone la ripetizione della votazione.
3. Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova. Se la votazione è ancora dubbia si procede:
 - a) per appello nominale, in caso di votazione palese;
 - b) per appello nominale con schede in un'unica urna posta presso la presidenza, in caso di votazione per scrutinio segreto.

Art. 35

Votazione palese per appello nominale

1. La votazione palese per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri assegnati. Tale richiesta deve essere presentata in forma scritta dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.
2. Il Segretario comunale fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al Presidente, che proclama il risultato.
- 3.

Art. 36

Votazione segreta per schede

1. La votazione a scrutinio segreto è consentita nei casi che comportano apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
2. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.
3. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede.
4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle non si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Art. 37

Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

1. Il Sindaco ed i consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi possono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art.38
Esito delle votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata.
2. terminate le votazioni il Presidente ne proclama l'esito.
3. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Art. 39
Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati

Capo V
Processi verbali

Art. 40
Compilazione e contenuto dei verbali

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti in forma sintetica a cura del Segretario Comunale; essi devono indicare:
 - i punti principali delle discussioni;
 - il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni;
 - i consiglieri presenti alla votazione;
 - il numero dei consiglieri che votano a favore e l'elenco nominativo dei consiglieri che votano contro e degli eventuali astenuti.
2. Per la compilazione dei detti verbali il Segretario Comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'Amministrazione Comunale.
3. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.
4. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi constare altresì che si è deliberato in seduta segreta. Il relativo verbale da redigersi con le cautele del caso, non viene reso pubblico e rimane depositato presso la segreteria.

Art. 41
Annotazioni a verbale

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente in calce al verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario Comunale prima della sua lettura al Consiglio o la dichiarazione venga testualmente dettata.
2. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

Art. 42
Sottoscrizione dei verbali

1. Il verbale delle adunanze è firmato, ad avvenuta formalizzazione, dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.

Art. 43
Approvazione dei verbali

1. I verbali delle adunanze sono depositati, a disposizione dei consiglieri, cinque giorni prima dell'adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si sottopone ad approvazione.
 1. Su richiesta di uno o più consiglieri il segretario comunale provvede a dare lettura della parte del verbale contestato. Eventuali richieste di rettifiche o d'integrazioni del verbale devono essere presentate per iscritto.
 2. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.
 3. Il Sindaco - Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
 4. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate a firma del segretario comunale e portano la data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

TITOLO III

Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e comunicazioni

Art. 44 Comunicazioni

1. Dopo le eventuali comunicazioni del Sindaco-Presidente possono intervenire brevemente, per fornire notizie relative all'attività amministrativa, gli Assessori e i Consiglieri comunali.

Art. 45 Interrogazioni – Interpellanze

1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni o interpellanze.
2. L'interrogazione consiste in una domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni su un fatto determinato o per conoscere quali provvedimenti il Sindaco o la Giunta abbiano assunto o intendano assumere circa un determinato oggetto, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione.
3. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta o al singolo assessore circa i motivi e gli intendimenti della loro azione amministrativa.
4. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco - Presidente, formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
5. Devono essere trattate entro trenta giorni dalla loro presentazione.
6. Alle interrogazioni ed interpellanze è dedicata la parte iniziale del Consiglio per una durata massima di trenta minuti, salva diversa disposizione del Sindaco-Presidente.
7. L'interrogante e/o interpellante ha diritto di illustrare brevemente, per il tempo massimo di 5 minuti, la propria interrogazione e/o interpellanza e la conseguente risposta, fornita dal Sindaco o dall'Assessore competente, non può superare la durata di 5 minuti. Un solo Consigliere può parlare sull'interrogazione o sulla interpellanza anche se la stessa è formulata da più Consiglieri.
8. La replica del Consigliere interpellante e/o interrogante, volta a dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quali ragioni, non può superare i 5 minuti.
9. Sulla risposta dell'interpellato e/o interrogato può replicare brevemente solo il Consigliere che ha illustrato l'argomento per non più di 3 minuti.

10. Qualora una interpellanza o interrogazione venga, su richiesta, trasformata in mozione, questa, sempre se sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, verrà inserita nell'ordine del giorno del successivo Consiglio Comunale e discussa in tale sede.

Art. 46

Svolgimento contemporaneo di interrogazioni ed interpellanze

1. Il Presidente del Consiglio può disporre che le interrogazioni e le interpellanze relative al medesimo argomento o relative ad argomenti connessi siano accorpate in un'unica discussione, previo assenso dei relativi firmatari.

Art. 47

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri assegnati, intesa a determinare un voto del Consiglio sulla condotta o azione del Sindaco e della Giunta o di un singolo assessore o sui criteri che il Consiglio stesso, il Presidente del Consiglio o un assessore devono seguire nella trattazione di una questione di particolare importanza, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi.
2. La mozione comporta in ogni caso un voto deliberativo.
3. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
4. Nel caso in cui le mozioni siano sottoscritte da un numero di Consiglieri inferiore a quello specificato al comma 1 del presente articolo le stesse verranno considerate interrogazioni e/o interpellanze e verranno allegate all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale unitamente alle interpellanze e interrogazioni nell'ordine cronologico di presentazione.
5. Le mozioni devono essere formulate per iscritto e trasmesse al Presidente del Consiglio, il quale è tenuto ad inserirle nell'ordine del giorno della prima seduta utile e comunque entro trenta giorni.
6. Nella discussione in aula può intervenire ogni consigliere per non più di due volte e per un massimo di dieci minuti complessivi.
7. Le mozioni possono essere ritirate dai presentatori.

Art. 48

Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni che investono problemi politici, economici e sociali di carattere generale.
2. Gli ordini del giorno devono essere formulati per iscritto e sottoscritti da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri assegnati e trasmessi al Presidente del Consiglio, il quale è tenuto ad inserirli nell'ordine del giorno della prima seduta utile.

3. Nel caso in cui gli ordini del giorno siano sottoscritti da un numero di Consiglieri inferiore a quello specificato al comma 2 del presente articolo gli stessi verranno considerati interrogazioni e/o interpellanze e verranno allegati all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale unitamente alle interpellanze ed interrogazioni nell'ordine cronologico di presentazione.
4. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle mozioni.

Art. 49
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. L'organizzazione del Consiglio Comunale, comprendente le Commissioni Consiliari, i gruppi Consiliari ed altre articolazioni, sarà disciplinato da apposito regolamento.
2. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si fa riferimento alla legge ed allo Statuto.